

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2083 DELLA COMMISSIONE**del 26 novembre 2021****che sospende le misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America istituite dai regolamenti di esecuzione (UE) 2018/886 e (UE) 2020/502**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali e recante modifica del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il 20 giugno 2018 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/886 ⁽²⁾ relativo ad alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America, che prevede l'applicazione di dazi doganali supplementari sulle importazioni nell'Unione di una serie di prodotti originari degli Stati Uniti, vale a dire:
- a) nella prima fase, il 21 giugno 2018 sono entrati in vigore dazi supplementari ad valorem del 10 % e del 25 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato I di tale regolamento, come ivi specificato, da applicarsi finché gli Stati Uniti non cessino di applicare le misure di salvaguardia ai prodotti provenienti dall'Unione;
 - b) nella seconda fase si applicano altri dazi ad valorem del 10 %, 25 %, 35 % e 50 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato II di tale regolamento, come ivi specificato, a decorrere dal 1° giugno 2021, oppure, se precedente, dalla data in cui l'organo di risoluzione delle controversie dell'OMC adotta la decisione, o tale decisione gli viene notificata, secondo la quale le misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti non sono conformi alle disposizioni pertinenti dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio («accordo OMC»). I dazi di cui sopra dovrebbero rimanere in vigore finché gli Stati Uniti non cessino di applicare le misure di salvaguardia ai prodotti provenienti dall'Unione.
- (2) Il 7 aprile 2020 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2020/502 ⁽³⁾, che prevede l'applicazione di dazi doganali addizionali alle importazioni nell'Unione di determinati prodotti originari degli Stati Uniti, vale a dire:
- a) nella prima fase, l'8 maggio 2020 sono entrati in vigore dazi addizionali ad valorem del 20 % e del 7 % sulle importazioni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento, da applicarsi finché gli Stati Uniti non cessino di applicare le misure di salvaguardia ai prodotti provenienti dall'Unione;

⁽¹⁾ GU L 189 del 27.6.2014, pag. 50. modificato dal regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015 (GU L 272 del 16.10.2015, pag. 1) e dal regolamento (UE) 2021/167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 (GU L 49 del 12.2.2021, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/886 della Commissione, del 20 giugno 2018, relativo ad alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/724 (GU L 158 del 21.6.2018, pag. 5).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/502 della Commissione, del 6 aprile 2020, relativo ad alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America (GU L 109 del 7.4.2020, pag. 10).

- b) nella seconda fase dovrebbe essere applicato un ulteriore dazio addizionale ad valorem del 4,4 % alle importazioni del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), di tale regolamento, a decorrere dall'8 febbraio 2023 o, se precedente, dalla data in cui l'organo di risoluzione delle controversie dell'OMC adotta la decisione, o riceve la notifica di tale decisione, secondo la quale le misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti non sono conformi alle disposizioni pertinenti dell'accordo OMC. Tali dazi dovrebbero rimanere in vigore finché gli Stati Uniti non cessino di applicare le misure di salvaguardia.
- (3) Il 31 maggio 2021, a seguito della dichiarazione congiunta UE-USA pubblicata il 17 maggio 2021, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/866 ⁽⁴⁾ relativo a misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America e con il quale è stata sospesa l'applicazione dei dazi supplementari ad valorem sui prodotti elencati nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2018/886 fino al 30 novembre 2021.
- (4) La Commissione, a nome dell'Unione, può modificare i regolamenti di esecuzione (UE) 2018/886 ⁽⁵⁾ e (UE) 2020/502 ⁽⁶⁾, se lo ritiene opportuno, per tener conto di qualsiasi variazione o modifica delle misure di salvaguardia degli Stati Uniti.
- (5) Il 31 ottobre 2021 gli Stati Uniti hanno annunciato le seguenti modifiche delle rispettive misure di salvaguardia, che dovranno entrare in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2022:
- gli Stati Uniti «sostituiranno con un contingente tariffario (CT) l'attuale dazio del 25 % sui prodotti di acciaio dell'UE ai sensi della sezione 232». Il contingente si basa sui volumi storici delle importazioni dei corrispondenti prodotti di acciaio originari dell'Unione;
 - gli Stati Uniti «sostituiranno con un contingente tariffario (CT) l'attuale dazio del 10 % sui prodotti di alluminio dell'UE ai sensi della sezione 232». Il contingente si basa sui volumi storici delle importazioni dei corrispondenti prodotti di alluminio originari dell'Unione;
 - gli Stati Uniti «prorogheranno l'applicazione delle esclusioni concesse per l'esercizio fiscale statunitense 2021, e utilizzate in tale periodo, ai prodotti di acciaio importati dall'UE per un periodo di due anni civili, vale a dire fino al 31 dicembre 2023, senza che sia necessario presentare nuovamente la relativa domanda.»;
 - gli Stati Uniti non applicheranno dazi ai sensi della sezione 232 alle importazioni provenienti dall'Unione di articoli derivati dall'acciaio e di articoli derivati dall'alluminio.
- (6) L'Unione dovrebbe pertanto sospendere l'applicazione dei dazi supplementari ad valorem istituiti dai regolamenti di esecuzione (UE) 2018/886 e (UE) 2020/502 per il periodo fino al 31 dicembre 2023. La sospensione dovrebbe avere luogo come segue:
- i dazi supplementari ad valorem sui prodotti elencati nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/886 dovrebbero essere sospesi a decorrere dal 1° gennaio 2022;
 - i dazi supplementari ad valorem sui prodotti elencati nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2018/886, sospesi fino al 30 novembre 2021, dovrebbero continuare a essere sospesi a decorrere dal 1° dicembre 2021;
 - i dazi supplementari ad valorem sui prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/502 dovrebbero essere sospesi a decorrere dal 1° gennaio 2022;
 - il dazio supplementare ad valorem sul prodotto elencato all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/502, la cui applicazione è prevista a decorrere dall'8 febbraio 2023, dovrebbero essere sospesi a decorrere dall'8 febbraio 2023.
- (7) Tale sospensione consentirebbe all'Unione e agli Stati Uniti di far progredire in modo significativo la cooperazione in corso, anche nell'ottica dell'eliminazione dei rispettivi dazi. È tuttavia opportuno osservare che le esclusioni dalle misure adottate dagli Stati Uniti si applicherebbero solo fino al 31 dicembre 2023. Tali esclusioni concesse agli importatori degli Stati Uniti che importano prodotti dell'Unione riducono notevolmente l'impatto negativo delle misure di salvaguardia degli Stati Uniti. Una sospensione fino al 31 dicembre 2023 è pertanto considerata un periodo sufficiente e ragionevole e tiene debitamente conto degli annunci degli Stati Uniti del 31 ottobre 2021.

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/866 della Commissione, del 28 maggio 2021, che sospende alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/886 della Commissione (GU L 190 del 31.5.2021, pag. 94).

⁽⁵⁾ Considerando 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/886.

⁽⁶⁾ Considerando 19 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/502.

- (8) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 654/2014, l'intervento dell'Unione è sostanzialmente equivalente al livello di concessioni o degli altri obblighi interessati dalle misure di salvaguardia del paese terzo.
- (9) È opportuno che la Commissione continui a esaminare la sospensione alla luce dei nuovi sviluppi, ad esempio sviluppi che potrebbero deteriorare la situazione delle esportazioni dell'Unione ancora soggette alle misure di salvaguardia degli Stati Uniti, compresi eventuali ostacoli che incidano sulle esportazioni dell'Unione. La Commissione può modificare il presente regolamento per tener conto di tali sviluppi, come pure di qualsiasi variazione o modifica delle misure di salvaguardia degli Stati Uniti.
- (10) La sospensione non pregiudica la posizione dell'Unione secondo cui le misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti sono incompatibili con l'accordo OMC.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sugli ostacoli agli scambi istituito dal regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'applicazione dei dazi supplementari ad valorem del 10 % e del 25 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/886 è sospesa dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023.

L'applicazione dei dazi supplementari ad valorem del 10 %, 25 %, 35 % e 50 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2018/886 è sospesa dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2023.

Fatta salva qualsiasi ulteriore sospensione e modifica, compresa la reintroduzione anticipata, i dazi previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/886 si applicano con efficacia dal 1° gennaio 2024 incluso.

Articolo 2

L'applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/502 è sospesa fino al 31 dicembre 2023 come segue:

- a) i dazi addizionali ad valorem del 20 % e del 7 % sulle importazioni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/502 a decorrere dal 1° gennaio 2022;
- b) il dazio addizionale ad valorem del 4,4 % sulle importazioni del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/502 a decorrere dall'8 febbraio 2023.

Fatta salva qualsiasi ulteriore sospensione e modifica, compresa la reintroduzione anticipata, i dazi previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/502 si applicano con efficacia dal 1° gennaio 2024 incluso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 30 novembre 2021.

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che stabilisce le procedure dell'Unione nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti dell'Unione nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (GU L 272 del 16.10.2015, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
